Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 12 marzo — Numero 60

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per titoli - ed eventualmente per esame - ad un posto di sottobibliotecario nella biblioteca del Senato del Regno, con lo stipendio iniziale di lire 7900, accrescibile mediante cinque aumenti triennali di lire 800 ciascuno, computati anche sul servizio precedentemente prestato in altra Amministrazione dello Stato: oltre le indennità straordinarie « caroviveri » di cui ai decreti 19 settembre 1918, n. 1314 e 3 giugno 1920, n. 737.

Possono prender parte al concorso coloro che siano forniti di diploma di laurea universitaria o d'Istituto di studi superiori, in lettere, filosofia o giurisprudenza, e che non abbiano oltrepassato l'età di 32 anni alla data del presente avviso. Il limite di età è esteso a 40 anni per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, attualmente in servizio.

I concorrenti dovranno presentare alla Biblioteca del Senato, non più tardi del 30 aprile 1921, domanda in carta da bollo da lire due diretta alla presidenza del Senato e corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma di laurea universitaria o di Istituto di studi superiori, in lettere, filosofia o giurisprudenza;

5° certificato dei voti riportati nelle singole prove di esame nel corso degli studi superiori;

6° certificato legale della conoscenza di una o più tra le lingue moderne;

7° estratto del foglio matricolare o altro documento da cui risulti il servizio militare eventualmente prestato.

I certificati di cui ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore al presente avviso. Per l'accertamento delle condizioni fisiche l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario a ciò delegato.

Sarà titolo di preferenza il servizio prestato nelle biblioteche governative e negli archivi di Stato con impiego di ruolo nelle categorie di concetto. Saranno tenute anche in particolare considerazione la conoscenza delle lingue moderne, ogni altra prova della cultura del candidato e le benemerenze di guerra.

La conoscenza delle lingue potrà essere accertata dalla Commissione anche mediante esami, per i concorrenti che siano trascelti dopo un primo giudizio sui titoli.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per la durata di un anno, con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguirla dopo lo esito favorevole del periodo di prova.

Roma, 10 marzo 1921.

I senatori questori
Giovanni Rossi.
Ernesto Presbitero.

Il numero 214 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio;

Veduto l'art. 33 del regolamento approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 260, sull'orario unico delle Borse di commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno 1° febbraio 1921, l'orario unico per tutte le Borse di commercio del Regno decorre dalle ore 13,30 alle ore 15,15 di tutti i giorni non festivi tranne il sabato.

Nei giorni di sabato non festivi il detto orario decorre dalle ore 10,30 alle 11,30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — *Per il ministro del tesoro:* FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* **FERA**

Il numero 1623 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1790;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1919, n. 2198;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabelle dei quadri e della forza della R. guardia per la pubblica sicurezza, allegate al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del R. decreto 2 ottobre 1919 sono modificati come segue:

Al Comando generale del corpo sono addetti un maggior generale e tre brigadieri generali (art. 2, secondo comma).

Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali

tenente generale, maggiore generale, brigadieri generali (art. 4, primo comma).

Il corpo della R. guardia comprende 9 legioni territoriali (art. 4, lettera *B*).

Le promozioni al grado di brigadiere generale sono fatte a scelta, quelle a maggior generale per anzianità (art. 6, lettera *C*).

Art. 3

L'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, è modificato come segue:

I Consigli di amministrazione delle Legioni dipenderanno nel ramo amministrativo, dal Comando generale del corpo, che ha diretta relazione col Ministero dell'interno (art. 3, ultimo comma).

Art. 4.

Il corpo della R. guardia, in considerazione della propria funzione, è equiparato, a tutti gli effetti, all'arma dei RR. carabinieri.

Poichè la R. guardia non fa parte dell'esercito, un regolamento speciale determinerà i rapporti fra la medesima e i corpi dell'esercito.

I limiti di età degli ufficiali del corpo sono eguali a quelli in vigore per il R. esercito.

È abolita la medaglia al merito di servizio.

Art. 5.

Gli ufficiali che cessano di far parte della R. guardia per inidoneità allo speciale servizio del corpo o per altre cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, possono, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, rientrare nei quadri del R. esercito col grado ed anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nel corpo, salvo il diritto agli ufficiali il cui posto è soppresso, e a quelli meno anziani che risultassero eccedenti per riduzione di organico, di ottenere la aspettativa speciale in vigore per gli ufficiali del R. esercito.

Gli ufficiali collocati in congedo sono da considerarsi in più dell'organico.

Art. 6.

Per il completamento dell'organico degli ufficiali portato dall'annessa tabella, il Ministero provvederà, in parte colle norme di cui all'art. 14 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, fatta eccezione per i limiti d'età di ammissione degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione che è aumentato di cinque anni, e in parte, con promozioni dai gradi inferiori fra gli ufficiali che abbiano la seguente permanenza minima di grado, computata anche quella passata in altre armi e corpi:

tenenti, capitani, 3 anni;

maggiori, tenenti colonnelli, 2 anni;

Art. 7.

Il materiale di armamento, di equipaggiamento e trasporti occorrenti per il corpo della R. guardia per la P. S., sarà ceduto a preferenza di qualsiasi altra concessione, all'Amministrazione dell'interno, senza compenso, sul materiale dell'Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in esecuzione dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* **FERA.**

Tabelle organiche per il corpo della Regia guardia per la P. S.

Tabella **A.**

UFFICIALI.

Grado	Num.	Stipendio		Assegno di corpo		Assegno di carica		Indennità di alloggio
Tenente generale comandante generale (comandante corpo di armata)	1	5500	15500	4800				
Maggiori generali (comandanti di divisione)	1	1 600	13600	1200				
Brigadieri generali (comandanti di brigata)	3	11500	34500	1200	3600			
Colonnelli	11	10500	115500	280	42000	900	9900	420200
Tenenti colonnelli	25	9200	30000	2100	60000			
Maggiori	6	8000	5 0 00	2200	143000			
Capitani	240	64 0	1536000	1800	36 000			
Tenenti	400	4400	17 0 00	1500	600000			
Sottotenenti (1)	150	4000	600000	1200	180000			
	896		4825100		1388600		9 00	420200

(1) Di cui 1 capo-musica.

Tabella **B.**

CORPO SANITARIO.

Grado	Num.	Stipendio		Assegno di corpo	
Colonnello	1	10500	10 00	2800	2800
Tenente colonnello	1	9200	9200	2 00	2400
Maggiori	2	8000	6000	2200	4400
Capitani (1)	12	6400	76800	1800	21600
Tenenti (2)	30	4400	132 00	1500	45000
			244500		76200

(1) Di cui 2 veterinari.
(2) Di cui 1 veterinario.

Tabella **C.**

CORPO CONTABILE.

Grado	Num.	Stipendio		Assegno di corpo	
Colonnello	1	10 00	10500	2800	2800
Tenente colonnello	1	9200	9200	2400	2400
Maggiori	1	8000	8600	2200	2200
Capitani	5	6400	32000	1800	9000
Tenenti	5	4400	22000	1500	7500
			71700		23900

N. B. Gli stipendi portati dalla presente tabella rappresentano i minimi base di applicazione dei ruoli aperti in vigore per gli ufficiali dei RR. carabinieri.

Tabella **D.**

TRUPPA.

Grado	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	Totale
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2,792,250
Marescialli capi	500	11,80	2,00	13,80	2,518,500
Marescialli ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2,235,625
Brigadieri	2300	9,30	1,15	10,45	8,772 775
Vice brigadieri	2200	8,85	0,85	9,70	6,638,500
Appuntati	4000	7,15	0,30	7,45	10,887,000
Guardie	(1) 15000	6,50	—	6,50	35,587,500
Allievi	(2)	—	—	—	
	25000				69,422,150

(1) Di cui 1500 a cavallo.
(2) In numero proporzionato alle esigenze di efficienza del corpo e non superiore al 6% per cento dell'organico. — Dopo il periodo d'istruzione godono, se idonei, dello stesso trattamento delle guardie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà consentita dagli articoli 3 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918 n. 1857; 21 del R decreto 23 settembre 1920, n. 1315 e 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 giugno 1865, n 2359;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 125;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, numero 888;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1292;

Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1413;

Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri per il tesoro e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 153, 191, 193, 358 e 377 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'art. 153 è sostituito il seguente:

« Alla compilazione del piano, alle espropriazioni, alle sistemazioni ed alle concessioni o vendite dei terreni, compresi nella zona industriale di Messina, provvede, per conto del comune, l'Unione edilizia nazionale, d'intesa con la competente Amministrazione comunale ».

All'art 191 è aggiunto il seguente comma:

« All'approvazione dei progetti per i lavori di cui al precedente comma, che si eseguono dall'Unione Edilizia Nazionale, salvo sempre i casi di cui all'art. 193 modificato con il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, può provvedere il capo dell'ufficio tecnico centrale della stessa Unione edilizia, purchè esso appartenga al corpo Reale del genio civile con grado non inferiore a quello di ingegnere capo ».

Al 3° comma dell'art. 193 modificato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, è sostituito il seguente:

« Al Comitato sono inoltre sottoposti i progetti di tutti i lavori che esegue l'Unione edilizia nazionale e che importino una spesa superiore alle L. 400.000 ma il Consiglio d'amministrazione dell'Unione edilizia nazionale può chiedere che siano sottoposti al Comitato anche i progetti che importino una spesa inferiore alla predetta somma ».

Al 1° comma dell'art. 358 modificato con l'art. 15 del R. decreto 3 maggio 192 , n. 545, è sostituito il seguente:

« Il contributo dello Stato è commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in trenta anni al 4 0|0 di un ammontare pari a quello dei diritti a mutuo riconosciuti all'Unione a termini dei precedenti articoli. Tale contributo è concesso con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale sono specificati l'ammontare, il numero e la decorrenza delle semestralità relative ».

All'art. 377 dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:

« Fa parte inoltre del Consiglio di amministrazione il funzionario designato dal Consiglio stesso, con l'approvazione del ministro dei lavori pubblici, a sostituire il direttore generale ».

Art. 2.

Sono soppressi l'art. 361 ed il 2° comma dell'art. 357 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399.

Art. 3.

Il n. 12 dell'art. 1 e il n. 6 dell'art. 11 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, sono modificati come appresso:

Art. 1, n. 12: « i piani di massima ed i progetti dei lavori, quando eccedano la somma di L. 100.000 (lire centomila) e le modalità per l'esecuzione ».

Art. 11, n. 6: « approva i progetti dei lavori, quando non eccedano l'importo di L. 100 000 (lire centomila) e gli schemi di contratto non superiori a L. 25.000 (lire venticinquemila), nonchè le transazioni e condono di penali per l'importo non superiore a lire 5000 (lire cinquemila) ».

Art. 4.

Il 1° comma dell'articolo 17 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, è modificato come appresso:

« L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti qualora i rispettivi proprietari aventi diritto a mutuo non abbiano iniziati i relativi lavori entro il 31 dicembre 1921 tanto per le aree site nel centro della città di Reggio Calabria (corso, via Aschenez e strade adiacenti), quanto per le altre aree cadenti nell'ambito del piano regolatore ».

Art. 5.

Tutte le spese dei giudizi arbitrali di 1° grado di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 ed all'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n 582, nonchè gli onorari di avvocato e le funzioni di procuratore, sono liquidati ed assegnati dalla sentenza a norma degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Anche gli onorari per i componenti i Collegi arbitrali e i compensi ai segretari da liquidarsi fanno parte delle spese giudiziali e del relativo provvedimento della sentenza, ma e si saranno poi liquidati a norma di legge e ripartiti fra gli arbitri e i segretari mediante decreto del primo presidente della Corte di appello territoriale.

Le parti interessate possono, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, produrre reclamo allo stesso primo presidente, il quale decide in modo irrevocabile.

Art. 6.

Nel 1° comma dell'articolo unico del D. L. 6 gennaio 1918, numero 125, sono soppresse le seguenti parole: « tenuto presente,

ove occorra il disposto dell'art. 37 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 ».

Art. 7.

È fissata al 1° gennaio 1922 la decorrenza delle 48 rate di cui all'art. 50 del testo unico approvato con D L. 19 agosto 1917, numero 1399, per il rimborso delle somme dovute dai privati allo Stato per la demolizione degli stabili dichiarati in parti utilizzabili e per lo sgombero delle relative macerie.

Art. 8.

Sono prorogati al 31 dicembre 1923:

a) i termini stabiliti dal 2° comma dell'art. 73 e dal 1° comma dell'art. 74 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per occupazione dei suoli sui quali sorgono le baracche;

b) il termine di cui all'art. 286 del citato testo unico già modificato con R. decreto 19 settembre 1920, n. 1413 per la presentazione da parte dei privati, Società industriali e commerciali, Comuni, Provincie, Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione e Camere di commercio, delle domande di mutuo per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 9.

Per i lavori in corso di esecuzione al 1° febbraio 1921 e per quelli ancora da eseguire nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 ed in quelli indicati all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 maggio 1917, n. 1028 è prorogato al 31 ottobre 1922 il termine stabilito dall'art. 4 dello stesso decreto Luogotenenziale per la concessione, fino al limite massimo di lire tremila, del sussidio di cui all'art 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D*.

Art. 10.

Sono prorogati al 31 dicembre 1922:

a) il termine di cui all'art. 1, lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, n. 888, per la presentazione delle domande di mutuo da parte dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

b) il termine di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, n. 888, entro il quale non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili danneggiati o distrutti dal predetto terremoto, e per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore.

Art. 11.

È prorogato al 31 dicembre 1921 il termine di cui all'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione da parte di Provincie, di Comuni e di Enti morali delle domande di sussidio e di mutuo a norma dell'art. 2 del R decreto 21 gennaio 1915, n 27, (convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D*, o del 2° comma dell'art. 34 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

Art. 12.

Al 3° comma dell'art. 23 del R, decreto 23 settembre 1920, numero 1315, è sostituito il seguente:

« Per la concessione dei benefici di cui al 1° comma del presente articolo sarà applicato l'art. 28 del R. decreto 3 maggio 1920, numero 545 e saranno seguite le norme stabilite col decreto Ministeriale 16 marzo 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile 1917 ».

Art. 13.

Ai Comuni danneggiati di cui all'art. 24 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni 1920, 1921 e 1922 per la parte delle spese obbligatorie in relazione alle diminuzioni d'entrata che siano state causate dal terremoto.

Per tale spesa si faranno, per decreto del ministro del tesoro, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Per l'attuazione del disposto del presente articolo saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme contenute nel capo III, titolo I, parte 1ª, del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e modificate col Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545.

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali è sospesa la riscossione per effetto dell'art. 24 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e del presente decreto, purchè ne venga garantita la restituzione a norma di legge entro il periodo di tempo nel quale le sovrimposte sospese debbono essere pagate.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà inscritto apposito capitolo nella parte straordinaria.

Per le anticipazioni di cui al presente articolo saranno seguite le norme contenute nel regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1052.

Art. 15.

Nei Comuni pei quali, ai sensi dell'art. 25 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, è sospesa la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile è pure accordata la sospensione fino al 31 dicembre 1920 della riscossione delle relative sovrimposte provinciale e comunale sui redditi di categoria *B*) e *C*), in quanto non siano state ancora corrisposte.

Tali quote di sovrimposte, delle quali non sia stato disposto lo sgravio, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1921 e 1922.

Art. 16.

È fissato al 31 dicembre 1923 il termine per la presentazione da parte di Enti interessati delle domande di sussidi di cui all'articolo 1, lettera *e*) del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

Art. 17.

È prorogato al 31 dicembre 1923 il termine per la presentazione delle domande di mutuo da parte dei privati danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920, di cui all'ultimo comma dell'articolo 23 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

Alla stessa data è prorogato il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 22 del citato R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, per la presentazione delle domande di mutuo da parte degli Enti interessati.

Art. 18.

I contributi governativi sui diritti a mutuo spettanti all'Unione edilizia nazionale in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 non utilizzati in costruzioni prima del 4 maggio 1920, e quelli spettantile in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920 saranno, fino al 31 dicembre 1922, liquidati dal Ministero del tesoro con gli aumenti consentiti sui diritti a mutuo e sui contributi stessi dal R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, nei limiti dei tre quarti degli aumenti stessi.

L'unione edilizia Nazionale dovrà presentare semestralmente al tesoro lo stato dei lavori eseguiti con l'impiego di tali diritti a mutuo perchè possano provvedersi al conguaglio ed al pagamento dei residui aumenti.

La Cassa depositi e prestiti sconterà i contributi liquidati come sopra ed i residui aumenti a norma dell'art. 359 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 19.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a vincolare a garanzia di anticipazioni da ottenersi da Banche, Istituti di credito e Casse di risparmio, le somme che lo Stato deve corrisponderle in virtù di disposizioni legislative stanziate e da stanziare nei bilanci dei competenti Ministeri, in più esercizi finanziari, per la costruzione di case economiche, casette popolari e rurali nelle regioni colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 6-7 settembre 1920.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare all'Unione le anticipazioni predette al tasso di favore non superiore al 4,50 0/0.

Tutte le somme ricavate dalle operazioni di cui sopra debbono essere versate al conto corrente dell'Unione presso la Cassa depositi e prestiti.

L'onere dei relativi interessi è a carico dell'Unione stessa.

Art. 20.

Le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile complessivo, di cui siano provvisti i danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 6-7 settembre 1920, aventi diritto al mutuo ed al contributo diretto dello Stato per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici danneggiati o distrutti dai predetti terremoti debbono intendersi nel senso che non si abbia da tener conto dei redditi mobiliari di categoria *C*) e *D*).

Art. 21.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali del 13 ottobre 1918, n. 1573, e del 20 febbraio 1919, n. 273;

Visto il decreto Reale del 4 settembre 1919, numero 1694;

Considerato che alcune Camere di commercio italiane all'estero non poterono, per giustificati motivi provvedere, nel termine stabilito, ad uniformare il proprio ordinamento interno con le disposizioni portate dai summenzionati decreti Luogotenenziali;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare di nuovo il termine stabilito per l'applicazione dei predetti decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Nostro ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il termine stabilito dall'articolo unico del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1694, perchè le Camere di commercio italiane all'estero provvedessero ad uniformare il proprio ordinamento interno alle disposizioni contenute nei predetti decreti Luogotenenziali, è prorogato al 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1959. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Gairo, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 2800,46 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 576, è ridotto a lire 2411,80 a decorrere dal 1° luglio 1915.

N. 202. Regio decreto 6 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi », con sede in Torino, viene eretta in Ente morale sotto un'amministrazione provvisoria.

N. 203. Regio decreto 31 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Biella (Novara), ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 204. Regio decreto 31 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Dagnente (Novara), ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.